Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 272

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 aprile 2008

INDICE

Commissioni permanenti

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . *Pag.* 3
11ª - Lavoro . . . . . » 4
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 8

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 9
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 10

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 2 aprile 2008

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO rileva che non è stato raggiunto il prescritto numero legale per procedere al seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 235.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 2 aprile 2008

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» (n. 238)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ROILO *(PD-Ulivo)*, evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, commi 3, 90 e 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativa all'introduzione di una specifica normativa sul pensionamento anticipato – o pensione di anzianità – dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

La delega è intesa a permettere ai lavoratori rientranti in determinate categorie – lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; lavoratori subordinati notturni; lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone – di accedere al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando, in ogni caso un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette «finestre»). Ai fini in esame, la disciplina di delega stabilisce, alla lettera *c)* del citato comma 3, anche i limiti minimi dei periodi di svolgimento delle attività summenzionate.

L'articolo 1 dello schema di decreto definisce in dettaglio le categorie di lavoratori interessati e i requisiti più favorevoli per il pensionamento anticipato.

In particolare, le definizioni dei lavoratori sono poste dalle lettere da *a)* a *d)* del comma 1, in corrispondenza con le quattro categorie già individuate dalla disciplina di delega e sopra menzionate.

Il comma 2, primo periodo, prevede che, a regime, a decorrere dal 2013, i requisiti per il pensionamento anticipato per i lavoratori in esame siano costituiti dal possesso di un'età non inferiore a 58 anni e di una somma di anni di età anagrafica e anzianità contributiva pari ad almeno 94. La restante parte del comma 2 definisce i requisiti nella fase transitoria, concernente il periodo 2008-2012, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti minimi posti dalla delega, pari a 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.

I commi 3 e 4 stabiliscono, per alcune categorie di lavoratori notturni, un limite massimo per la misura del beneficio della riduzione dei requisiti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

Il comma 5. in attuazione del principio della disciplina di delega di cui alla citata lettera *c)* dell'articolo 1, comma 3, della legge. n. 247 del 2007, specifica che i requisiti più favorevoli di cui alla normativa in esame concernono, per le pensioni aventi decorrenza iniziale anteriore al 2018, i soggetti che abbiano svolto regolarmente e continuativamente una o più delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità ivi previste, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Per le pensioni aventi decorrenza iniziale successiva al 2017, il limite minimo è invece pari alla metà della vita lavorativa complessiva; in questo caso, non rileva in quali periodi temporali ricadano gli svolgimenti delle attività.

Il comma 6 esclude dai computi, ai fini del conseguimento dei requisiti di permanenza di cui ai precedenti commi 1, 3, 4 e 5 nelle attività in esame, i periodi totalmente coperti da contribuzione pensionistica figurativa.

Il comma 7 fa salve le norme già vigenti di maggior favore, i cui benefici non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo in commento.

L'articolo 2 concerne le modalità di presentazione della domanda per i benefici di cui all'articolo 1 e la relativa documentazione, mentre l'articolo 3 riguarda i controlli e le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle norme attuative della disciplina in esame.

L'articolo 5 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di garantire che non vengano superati i limiti di onere, a carico della finanza pubblica, stabiliti dal successivo articolo 7. Si prevede che, qualora si prospetti, in base alle domande accolte, un superamento di tali limiti, la decorrenza iniziale dei trattamenti venga differita, con criteri di priorità re-

lativi al momento di maturazione dei requisiti agevolati stessi; tali criteri sono individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo 4.

L'articolo 6 contempla alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro.

Si apre il dibattito.

Il senatore SACCONI *(FI)*, dopo aver sottolineato l'esigenza di approfondire adeguatamente i risvolti di tipo economico-finanziario attinenti alla disciplina in questione, ravvisa una ingiustificata disparità di trattamento, alla stregua dello schema di decreto legislativo in titolo, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che si trovino a svolgere mansioni e attività sostanzialmente identiche. In proposito, richiama a titolo esemplificativo la scelta – a suo avviso del tutto iniqua e irragionevole – di escludere dalla platea dei destinatari del beneficio di cui trattasi i lavoratori autonomi operanti nel settore dell'autotrasporto.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* sottoline la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria alla disciplina in esame, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'effettivo esercizio della situazione giuridica soggettiva della quale sono titolari. Dichiara di condividere le considerazioni critiche espresse dal senatore Sacconi circa l'esclusione dei lavoratori autonomi operanti nel settore dell'autotrasporto dalla platea dei beneficiari della disciplina previdenziale in questione. Andrebbe inoltre chiarito espressamente se i benefici derivanti dalla normativa in esame siano applicabili anche ai macchinisti impiegati nel settore del trasporto ferroviario.

Infine, la disposizione attinente al lavoro notturno risulta eccessivamente restrittiva, essendo in concreto preclusa la possibilità di applicare il beneficio in questione ai lavoratori operanti in taluni settori industriali, quali ad esempio quello della siderurgia.

Il senatore TOFANI *(AN)* rileva che la disparità di trattamento introdotta tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che svolgano sostanzialmente un'analoga attività – tra i quali cita a titolo esemplificativo gli autotrasportatori, esclusi indebitamente dalla platea dei beneficiari – risulta del tutto ingiustificata, presentando peraltro profili di dubbia costituzionalità.

Sono poi ravvisabili elementi di irragionevolezza e di iniquità in ordine alla disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 5, la quale subordina la concessione del beneficio in questione alla circostanza che il lavoratore abbia svolto regolarmente e continuativamente attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa.

Risulta poi eccessivamente articolato e complesso il modulo procedimentale contemplato all'articolo 2 comma 1 del provvedimento in titolo,

relativo in particolare alle modalità di presentazione alla domanda per l'accesso al beneficio.

Il sottosegretario MONTAGNINO rileva come lo schema di decreto legislativo in esame sia coerente con i principi e criteri direttivi enunciati nella delega, e rappresenti la puntuale attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo del 23 luglio 2007. Osserva poi come le questioni emerse dall'odierno dibattito, ed in particolare le disparità di trattamento che possono configurarsi, rispetto all'accesso ai benefici contemplati dal provvedimento, nei confronti di talune figure professionali operanti nell'area del lavoro autonomo riflettano il quadro di riferimento di cui alla legge di delegazione. Un secondo ordine di difficoltà è poi ovviamente rappresentato dalla presenza di un vincolo finanziario rigoroso, che ha comportato la necessità di riconoscere l'applicazione dei benefici solo ad una platea ristretta di destinatari. Il Governo valuterà comunque con la massima attenzione le proposte di modifica che potranno essere formulate dalla Commissione nel suo parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna si svolgerà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, con particolare riferimento all'*iter* in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo n. 238, relativo ai lavori usuranti.

La seduta termina alle ore 13,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 2 aprile 2008

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 238

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri, convocata alle ore 13, non ha potuto procedere all'esame dell'atto del Governo n. 238, recante lo schema di decreto legislativo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; annuncia che la Sottocommissione sarà nuovamente convocata per l'esame di quel provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 aprile 2008

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 12,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerato che non vi sono altri senatori presenti e che non si prevedono ulteriori convocazioni per l'esame dell'Atto del Governo n. 238, dà atto che le relative osservazioni non saranno rese.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 aprile 2008

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» (n. 238): rinvio dell'esame.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19

€ 1,00